*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 147° — Numero 195**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 23 agosto 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# SOMMARIO

**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**

**Ministero della salute**



**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 agosto 2006.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Appel», registrato al n. 13096/PPO.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 7 del 15 aprile 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1999) su criteri e modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di prodotti per piante ornamentali (PPO);

Vista la domanda presentata in data 3 gennaio 2006 dall'impresa Terranalisi S.r.l. con sede in Cento (Ferrara), via Nino Bixio, 6, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Appel uguale al prodotto di riferimento denominato Fungicida Polivalente RTU registrato al n. 11792/PPO con D.D. in data 9 settembre 2003 a nome dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Fungicida Polivalente RTU dell'impresa Terranalisi S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato, pertanto, che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Appel è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Penconazolo e Rame;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 9 settembre 2013 l'impresa Terranalisi S.r.l., con sede in Cento (Ferrara) via Nino Bixio, 6, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE denominato Appel e confezionato nelle taglie da: ml 10-20-50-100-500-1000.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa medesima ubicato in Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987/24 gennaio 1997.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13096/PPO.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 8 agosto 2006

*Il direttore generale:* BORRELLO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

# APPEL

FUNGICIDA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE PER TRATTAMENTI DELLE PIANTE ORNAMENTALI E DEI FIORI DA BALCONE, DA APPARTAMENTO E DA GIARDINO DOMESTICO

Tipo di formulazione: pronto all'uso

APPEL

**COMPOSIZIONE** - g 100 di prodotto contengono:

PENCONAZOLO puro g 0,1 (1 g/l)
RAME METALLO
(da ossicloruro) g 0,5 (5 g/l)
Coformulanti q. b. a 100

**IRRITANTE**

**FRASI DI RISCHIO**

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**TERRANALISI S.R.L.**
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 – Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

CONTENUTO: ml 10-20-50-100-500-1000

Riferimento partita N.:

**NORME PRECAUZIONALI** – Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. - Conservare il recipiente ben chiusa. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, nè bere, né fumare durante l'impiego. – Non respirare i vapori. – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. – In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. – Conservare soltanto nel recipiente originale. – In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e/o prodotto specifico e consultare un medico. - Non applicare contro vento. – Se il prodotto è applicato in ambiente chiuso, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. – Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO** - Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Penconazolo 0,1%; Rame metallo (da ossicloruro) 0,5% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

PENCONAZOLO - SINTOMI: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alle dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

RAME METALLO (DA OSSICLORURO) - SINTOMI: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica.

**CARATTERISTICHE**

APPEL è un prodotto fitosanitario per trattamenti alle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico; efficace nei confronti di molte malattie fungine (mal bianco, ruggini, antracnosi, cladosporiosi, peronospora, ticchiolatura) e batteriche che affliggono le piante da appartamento e giardino. Formulato pronto all'uso e non necessita di diluizione.

**DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO**

Spruzzare il prodotto sulla parte aerea delle piante da proteggere. Iniziare i trattamenti alla primissima comparsa delle macchie e ripeterli secondo necessità. Non eccedere nell'uso. Dopo il trattamento arieggiare il locale.

**COMPATIBILITA'** : Il prodotto si impiega da solo.
**FITOTOSSICITA'** : Non impiegare nelle ore più calde del giorno.
**Attenzione:** da impiegarsi esclusivamente secondo etichetta: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - NON OPERARE CONTRO VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.**

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

# APPEL

FUNGICIDA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE PER TRATTAMENTI DELLE PIANTE ORNAMENTALI E DEI FIORI DA BALCONE, DA APPARTAMENTO E DA GIARDINO DOMESTICO

Tipo di formulazione: pronto all'uso

APPEL

**COMPOSIZIONE** - g 100 di prodotto contengono:

PENCONAZOLO puro g 0,1 (1 g/l)

RAME METALLO

(da ossicloruro) g 0,5 (5 g/l)

Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**IRRITANTE**

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**TERRANALISI S.R.L.**

Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Salute n. del

CONTENUTO: ml 10-20-50-100

Riferimento partita N.:

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"**

**oppure:**

**"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"**

**06A07892**

COPIA TRATTA DA GURITEL

DECRETO 8 agosto 2006.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cimoter 30 WP», registrato al n. 11817.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 13 ottobre 2004 e successiva integrazione del 18 aprile 2006 dall'impresa Terranalisi S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Cimoter 30 WP uguale al prodotto di riferimento denominato Oxacim registrato al n. 11846 con D.D. in data 30 settembre 2003 dell'impresa Europhyto T.S.A. S.r.l. con sede in Bergamo;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Cimoter 30 WP è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Cimoxanil;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2008 l'impresa Terranalisi S.r.l. con sede in Cento (Ferrara) via Nino Bixio, 6, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato Cimoter 30 WP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 100-200-250-500 e kg 1-5-10, nonché in sacchetti idrosoluibili da kg. 1 (n. 10 da g 100; n. 5 da g 200; n. 4 da g 250; n. 2 da g 500).

Il prodotto in questione è preparato anche in sacchetti idrosolubili presso gli stabilimenti delle imprese:

Adica S.r.l. - Nera Montoro (Terni) autorizzato con decreti del 2 luglio 1975/12 novembre 2003;

Chemia S.p.a. S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994;

Sti Solfotecnica Italiana S.p.a. Cotignola (Ravenna) autorizzato con decreti del 19 giugno 1982/22 dicembre 1997;

Torre S.r.l. - Torrenieri - Montalcino (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003;

Terranalisi S.r.l. Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987/24 gennaio 1997 con esclusione per i sacchetti idrosolubili.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 11817.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2006

*Il direttore generale:* BORRELLO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

# CIMOTER 30 WP

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO CITOTROPICO - POLVERE BAGNABILE

CIMOTER 30 WP
**COMPOSIZIONE** - 100 grammi di prodotto contengono:
CIMOXANIL puro g 30
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE — Pericoloso per l'ambiente

**FRASI DI RISCHIO** - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
**CONSIGLI DI PRUDENZA** - Conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**TERRANALISI S.R.L.** - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. – Via Nino Bixio n. 6 – Cento (FE) / A.D.I.C.A. S.R.L. - Via dello Stabilimento n. 11 - Nera Montoro (TR) / CHEMIA SPA – Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.a. – Via Evangelista Torricelli n. 2 – Cotignola (RA) / TORRE S.r.l. – Via Pian d'Asso – Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Registrazione del Ministero della Salute n. de
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 100-200-250-500 Kg 1-5-10

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO** - Cimoxanil (derivato dell'urea) – Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, riniti, nonché irritazioni della gola e della cute. L'ingestione può provocare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: Sintomatica. **Avvertenza**: Consultare un Centro Antiveleni.

**CARATTERISTICHE**
CIMOTER 30 WP è un fungicida antiperonosporico dotato di attività preventiva e curativa. Agisce per contatto sulle spore germinanti e per via citotropica-translaminare all'interno dei tessuti sul micelio nei primi stadi di sviluppo.
Assorbito entro 6 ore dal trattamento, presenta un effetto residuo limitato entro 4-6 giorni dall'intervento.
**DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO**
CIMOTER 30 WP può essere utilizzato da solo o in associazione a fungicidi di copertura, quali ditiocarbammati o prodotti rameici. In caso di miscela la dose d'impiego può essere ridotta, tenendo comunque presente che la quantità di CIMOTER 30 WP distribuita non deve essere inferiore a 400 grammi per ettaro di superficie.
CIMOTER 30 WP si impiega sulle colture seguenti:
**VITE:** contro Peronospora della vite (Plasmopora viticola) alla dose di 60-75 g/hl in interventi preventivi a partire dalle prime condizioni favorevoli all'infezione e sino a fine fioritura. Dalla fase di allegagione e sino a chiusura grappoli, intervenire in miscela con prodotti di copertura riducendo la dose a 40-60 g/hl.
**POMODORO, MELONE, PATATA, TABACCO, CARCIOFO, CIPOLLA, PISELLO, LATTUGA, SPINACIO, ZUCCHINO, AGLIO, PORRO, GIRASOLE, SOIA e ROSA**: contro **Peronosporacee** (*Phytophtora infestans, Phytophtora porri, Bremia lactucae, Peronospora farinosa, Peronospora pisi, Peronospora schleideni, Peronospra manshurica, Pseudoperonospora cubensis, Plasmopora helianthi, Peronospora tabacina, Peronospora sparsa*) alla dose di 60-75 g/hl in interventi preventivi dal manifestarsi delle prime condizioni favorevoli all'infezione. Ripetere gli interventi in funzione dell'andamento climatico.
In caso di infezioni in atto, eseguire due trattamenti ravvicinati alla dose più alta. E' possibile ridurre la dose d'impiego a 30-35 g/hl se si effettuano trattamenti in miscela a fungicidi di contatto tenendo comunque presente che la quantità di CIMOTER 30 WP distribuita non deve essere mai inferiore a 400 grammi per ettaro di superficie.

**COMPATIBILITA'** - Il prodotto non è miscibile con prodotti a reazione alcalina ( es. polisolfuri e poltiglia bordolese) ed olii minerali.
**AVVERTENZE** - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
**INTERVALLO DI SICUREZZA**
Vite, Pomodoro, Melone, Patata, Tabacco, Cipolla, Pisello, Lattuga, Spinacio, Zucchino, Aglio, Porro: 10 gg
Carciofo: 21 gg
Soia, Girasole: 28 gg

**Attenzione!** Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON OPERARE CONTRO VENTO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

# CIMOTER 30 WP

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO CITOTROPICO - POLVERE BAGNABILE

**CIMOTER 30 WP**

**COMPOSIZIONE** - 100 grammi di prodotto contengono:

| | | |
|---|---|---|
| CIMOXANIL puro | | g 30 |
| Coformulanti | q.b. a | g 100 |

**FRASI DI RISCHIO** - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA** - Conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

 **TERRANALISI S.R.L.** - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Riferimento partita N.:

CONTENUTO: g 100

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.**
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**

**" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "**
**OPPURE:**
**" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "**

COPIA TRATTA DA GURITEL -

Etichetta per confezione contenente sacchetti idrosolubili

# CIMOTER 30 WP

contiene sacchetti idrosolubili

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO CITOTROPICO - POLVERE BAGNABILE

**CIMOTER 30 WP**
**COMPOSIZIONE** - 100 grammi di prodotto contengono:
CIMOXANIL puro g 30
Coformulanti q.b. a g 100

**FRASI DI RISCHIO** - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
**CONSIGLI DI PRUDENZA** - Conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**IRRITANTE** **Pericoloso per l'ambiente**

**TERRANALISI S.R.L.** - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: A.D.I.C.A. S.R.L. - Via dello Stabilimento n. 11 - Nera Montoro (TR) / CHEMIA SPA – Strada Statale n. 255 Km 46 - Sant'Agostino (FE) / S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.a. – Via Evangelista Torricelli n. 2 – Cotignola (RA) / TORRE S.r.l. – Via Pian d'Asso – Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Registrazione del Ministero della Salute n. del
Riferimento partita N.: CONTENUTO: Kg 1 (n. 10 s.i. da g 100; n. 5 s.i. da g 200; n. 4 s.i. da g 250; n. 2 s.i. da g 500)

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO** - Cimoxanil (derivato dell'urea) – Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazioni della gola e della cute. L'ingestione può provocare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citat subittero ed ematuria. Terapia: Sintomatica. **Avvertenza**: Consultare un Centro Antiveleni.

**CARATTERISTICHE** - CIMOTER 30 WP è un fungicida antiperonosporico dotato di attività preventiva e curativa. Agisce per contatto sulle spore germinanti e per via citotropica-translaminare all'interno dei tessuti sul micelio nei primi stadi di sviluppo.
Assorbito entro 6 ore dal trattamento, presenta un effetto residuo limitato entro 4-6 giorni dall'intervento.
**DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO**
CIMOTER 30 WP può essere utilizzato da solo o in associazione a fungicidi di copertura, quali ditiocarbammati o prodotti rameici. In caso di miscela la dose d'impiego può essere ridotta, tenendo comunque presente che la quantità di CIMOTER 30 WP distribuita non deve essere inferiore a 400 grammi per ettaro di superficie.
CIMOTER 30 WP si impiega sulle colture seguenti:
**VITE:** contro Peronospora della vite (Plasmopora viticola) alla dose di 60-75 g/hl in interventi preventivi a partire dalle prime condizioni favorevoli all'infezione e sino a fine fioritura. Dalla fase di allegagione e sino a chiusura grappoli, intervenire in miscela con prodotti di copertura riducendo la dose a 40-60 g/hl.
**POMODORO, MELONE, PATATA, TABACCO, CARCIOFO, CIPOLLA, PISELLO, LATTUGA, SPINACIO, ZUCCHINO, AGLIO, PORRO, GIRASOLE, SOIA e ROSA**: contro **Peronosporacee** (*Phytophtora infestans, Phytophtora porri, Bremia lactucae, Peronospora farinosa, Peronospora pisi, Peronospora schleideni, Peronospra manshurica, Pseudoperonospora cubensis, Plasmopora helianthi, Peronospora tabacina. Peronospora sparsa*) alla dose di 60 75 g/hl in interventi preventivi dal manifestarsi delle prime condizioni favorevoli all'infezione. Ripetere gli interventi in funzione dell'andamento climatico.
In caso di infezioni in atto. eseguire due trattamenti ravvicinati alla dose più alta. E' possibile ridurre la dose d'impiego a 30-35 g/hl se si effettuano trattamenti in miscela a fungicidi di contatto tenendo comunque presente che la quantità di CIMOTER 30 WP distribuita non deve essere mai inferiore a 400 grammi per ettaro di superficie.

**COMPATIBILITA'** - Il prodotto non è miscibile con prodotti a reazione alcalina ( es. polisolfuri e poltiglia bordolese) ed olii minerali.
**AVVERTENZE** - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
**INTERVALLO DI SICUREZZA**
Vite, Pomodoro, Melone, Patata, Tabacco, Cipolla, Pisello, Lattuga, Spinacio, Zucchino, Aglio, Porro: 10 gg
Carciofo: 21 gg
Soia, Girasole: 28 gg
**Attenzione!** Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON OPERARE CONTRO VENTO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.**

**DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE - DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE**

**MODO DI UTILIZZO**
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

Riempire l'atomizzatore con circa il 30% di acqua.

Porre i sacchetti idrosolubili direttamente nell'atomizzatore e quindi azionare l'agitatore.

Attendere sino a quando i sacchetti idrosolubili non si siano completamente sciolti (alcuni minuti).
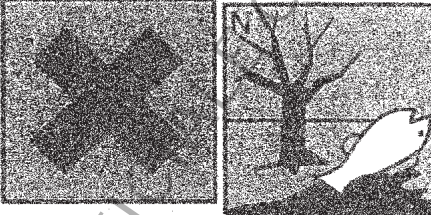
Aggiungere la restante acqua nell'atomizzatore.

Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. **STOCCAGGIO** - Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

# CIMOTER 30 WP

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO CITOTROPICO - POLVERE BAGNABILE

CIMOTER 30 WP
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
CIMOXANIL puro g 30
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

 TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Salute n. del
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 100

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO "
OPPURE:
" PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA "

**06A07891**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 8 agosto 2006.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Faither», registrato al n. 13097/PPO.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 7 del 15 aprile 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1999) su criteri e modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di prodotti per piante ornamentali (PPO);

Vista la domanda presentata in data 3 gennaio 2006 dall'impresa Terranalisi S.r.l. con sede in Cento (Ferrara), via Nino Bixio, 6, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Faither uguale al prodotto di riferimento denominato Insetticida Anticocciniglia RTU registrato al n. 11625/PPO con D.D. in data 11 marzo 2003 a nome dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Insetticida anticocciniglia RTU dell'impresa Terranalisi S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato, pertanto, che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Faither è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che sararmo stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Malation e Olio Minerale;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere data data del presente decreto e fino all'11 marzo 2013 l'impresa Terranalisi S.r.l., con sede in Cento (Ferrara) via Nino Bixio, 6, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato Faither e confezionato nelle taglie da: ml 10-20-50-100-500-1000.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa medesima ubicato in Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987/24 gennaio 1997.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13097/PPO.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 8 agosto 2006

*Il direttore generale:* BORRELLO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

# FAITHER

Tipo di formulazione: pronto all'uso
INSETTICIDA-ACARICIDA
Per piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico

**FAITHER**
**COMPOSIZIONE** - g 100 di prodotto contengono:
MALATION puro g 0,2 (2 g/l)
OLIO MINERALE (UR 95%) g 1 (10 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

**FRASI DI RISCHIO** - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**Pericoloso per l'ambiente**

**TERRANALISI S.R.L.**
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 – Cento (FE)

Registrazione del Ministero della Salute n. del

CONTENUTO: ml 10-20-50-100-500-1000

Riferimento partita n.:

**NORME PRECAUZIONALI** – Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. - Conservare il recipiente ben chiuso. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. – Non respirare i vapori. – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. – In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. – In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. – Conservare soltanto nel recipiente originale. – In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e/o prodotto specifico e consultare un medico. - Non applicare contro vento. – Se il prodotto è applicato in ambiente chiuso, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. – Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO** - Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Malation 0,2%; Olio minerale 1% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MALATION : SINTOMI: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo. ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolare. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
OLIO MINERALE: - - Terapia: sintomatica

**CARATTERISTICHE**
FAITHER è un prodotto fitosanitario pronto all'uso per trattamenti alle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico, efficace nei confronti di tutte le specie di cocciniglie che infestano le piante da appartamento e giardino. L'applicazione del prodotto è efficace anche contro le uova svernanti dei ragnetti. Trattasi di un formulato pronto all'uso e non necessita di diluizione.

**DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO**
Spruzzare il prodotto sulla parte aerea delle piante da proteggere. Iniziare i trattamenti alla prima comparsa dei parassiti e ripeterli secondo necessità. Non eccedere nell'uso. Dopo il trattamento arieggiare il locale.

**COMPATIBILITA'** - Il prodotto si impiega da solo.
**FITOTOSSICITA'** - Non impiegare nelle ore più calde del giorno. Non applicare su piante trattate con zolfi se non dopo aver fatto trascorrere un periodo di almeno 15 giorni.
Da non impiegare in agricoltura e su piante comunque destinate all'alimentazione.
**Attenzione:** da impiegarsi esclusivamente secondo etichetta: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.**

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

# FAITHER

Tipo di formulazione: pronto all'uso
INSETTICIDA-ACARICIDA
Per piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico

**FAITHER**
**COMPOSIZIONE** - g 100 di prodotto contengono:

| | | | |
|---|---|---|---|
| MALATION puro | g | 0,2 | (2 g/l) |
| OLIO MINERALE (UR 95%) | g | 1 | (10 g/l) |
| Coformulanti q. b. a | g | 100 | |

**FRASI DI RISCHIO** - Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**Pericoloso per l'ambiente**

**TERRANALISI S.R.L.**
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) tel. 051 6836207

Registrazione del Ministero della Salute n. del

CONTENUTO: ml 10-20-50-100
Riferimento partita n.:

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO"**
oppure:
**"PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA"**

**06A07893**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 8 agosto 2006.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Lariem CR WDG», registrato al n. 13102.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia dì immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 9 gennaio 2006 dall'impresa Agrisystem S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Lariem CR WDG uguale al prodotto di riferimento denominato Cimoram WG registrato al n. 8278 con D.D. in data 4 maggio 1993 dell'impresa Scam S.p.a. con sede in S. Maria di Mugnano (Modena);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Cimoram WG dell'impresa Scam S.p.a.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Lariem CR WDG è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Cimoxanil e Rame;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa Agrisystem S.r.l. con sede in C.da Rotoli - Lamezia Terme (Catanzaro) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato Lariem CR WDG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,200-0,250-0,500-1-5-10-25.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: A.D.I.C.A. S.r.l. Nera Montoro (Terni) autorizzato con decreti del 19 novembre 1998/22 settembre 2004 e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa Scam S.p.a. - S. Maria di Mugnano (Modena) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13102.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2006

*Il direttore generale:* BORRELLO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# LARIEM C R WDG

**Fungicida in microgranuli idrodispersibili**

**COMPOSIZIONE**
**100 g di prodotto contengono:**
**- Cimoxanil puro g 4**
**- Rame metallo puro g 38**
**(sottoforma di ossicloruro)**
**- Coformulanti q.b. a g 100**

**IRRITANTE**

FRASI DI RISCHIO: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. – Non gettare i residui nelle fognature. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta . – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**Titolare dell'autorizzazione:**
**AGRISYSTEM S.r.l. – C.da Rotoli – 88040 Lamezia Terme (CZ) TEL. 0968-461121**

**PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

**Stabilimento di produzione: A.D.I.C.A. Srl - Nera Montoro (TR)**
**Stabilimento di confezionamento: SCAM Spa - Modena**

**Autorizzazione Ministero della Salute n. del**

**Kg 0,200 / 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 / 25** **Partita n. :**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive CIMOXANIL 4 %, RAME METALLO 38%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: CIMOXANIL derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. RAME Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica. Controindicazioni: ---- Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

**MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO**
LARIEM C R WDG è un fungicida efficace contro la Peronospora della vite e di numerose colture orticole ed industriali. L'associazione dei due principi attivi che agiscono sia per penetrazione nei tessuti vegetali (Cimoxanil) che per contatto (Rame) assicura rapidità, persistenza d'azione e resistenza al dilavamento. E' indicato per la protezione delle seguenti colture:
**Vite:** contro la Peronospora (*P. viticola*) alla dose di 200-300 g/hl (2,0-3,0 Kg/Ha), iniziando gli interventi quando si verificano le condizioni (andamento climatico, fase fenologica della coltura, ecc.) favorevoli allo sviluppo delle infezioni primarie e proseguendoli ad intervalli di 6-8 giorni fino a quando persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
**Patata, Pomodoro, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio, Porro, Pisello, Carciofo, Girasole, Soia, Tabacco, Rosa:** contro la Peronospora (*Phytophtora infestans, Bremia lactucae, Peronospora spinaciae, Pseudoperonospora cubensis, Peronospora schledeni, Phytophtora porri, Peronospora pisi, Peronospora helianthi, Peronospora manshurica, Peronospora tabacina, Peronospora sparsa, ecc.*) alla dose di 200-300 g/hl, iniziando i trattamenti quando si verificano le condizioni idonee allo sviluppo del patogeno. Utilizzare sempre un volume di acqua appropriato al fine di garantire una completa ed uniforme bagnatura delle superfici vegetali ed un adeguato apporto di prodotto (non inferiore ai 2,5-3,0 Kg/Ha). Nelle applicazioni su Cipolla, Aglio e Porro aggiungere un bagnante adesivo.
**COMPATIBILITA':** il prodotto non é compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
**FITOTOSSICITA':** non si deve trattare durante la fioritura. **RISCHI DI NOCIVITA':** il prodotto è tossico per i pesci.
**INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta per Vite, Patata, Pomodoro, Lattuga, Spinacio, Melone, Zucchino, Cipolla, Aglio, Porro, Pisello, Tabacco. - 21 giorni per il Carciofo. - 28 giorni per Girasole e Soia.**
**ATTENZIONE:** da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
**DA NON VENDERSI SFUSO**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
**NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE**
**NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE**
**Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade**

**06A07894**

DECRETO 8 agosto 2006.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Nofrog 150», registrato al n. 13183.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 6 marzo 2006 dall'impresa Genetti GmbH S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Nofrog 150 uguale al prodotto di riferimento denominato Tagafor registrato al n. 12600 con D.D. in data 8 aprile 2005 dell'impresa Prochimag con sede in Bologna;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto e uguale al prodotto di riferimento denominato Tagafor dell'impresa Prochimag;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Nofrog 150 è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Teflubenzuron;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino all'8 aprile 2010 l'impresa Genetti GmbH S.r.l. con sede in Merano (Bolzano) via Parini, 4/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario ESENTE DA CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO denominato Nofrog 150 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,5-1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti esteri: Simonis - Doentinchem - Olanda e China National Chemical Construction Jangsu Conpany - Nanjing (Cina).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13183.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2006

*Il direttore generale:* BORRELLO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

# NOFROG 150

**Insetticida chitino-inibitore**
**Tipo di formulazione: sospensione concentrata**

**Partita n°.....**

**Composizione:**
**-Teflubenzuron. g. 13,57 g (= 150 g/l)**
**-Coadiuvanti qb a 100**

**ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**: conservare fuori della portata dei bambini – conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
**NORME PRECAUZIONALI** : Conservare la confezione ben chiusa.. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

***INFORMAZIONI MEDICHE*** : *In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

**CAMPI E DOSI DI IMPIEGO**
Il NOFROG 150 è un insetticida regolatore di crescita (R.C.I.) che inibisce lo sviluppo dei parassiti interferendo sul processo di sintesi della chitina. Agisce prevalentemente per ingestione e nei confronti di alcune specie di insetti, svolge anche attività ovicida. E' selettivo nei confronti di diversi artropodi utili quali Antocoridi, Coccinellidi, Sirfidi, Afelinidi e Fitoseidi. Viene impiegato sulle seguenti colture :

| Coltura | Fitofagi | Dose ml/hl | Note |
|---|---|---|---|
| Vite | Tignoletta dell'uva *(Lobesia botrana)* | 40-50 (0,4 l/ha) | Trattare 8-10 giorni ca. dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti; in caso di elevato grado infestazione, ripetere il trattamento 10-14 giorni dopo il primo intervento; si consiglia di impiegare il prodotto solo contro la seconda generazione. |
| Melo e pero | Carpocapsa *(Laspeyresia pomonella)* | 30-50 (0,6-1 l/ha) | Trattare contro la prima generazione 5-10 giorni ca. dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti; si consiglia di seguire attentamente lo sfarfallamento con trappole a feromoni. L'intervento contro la seconda generazione si effettua 30-40 giorni ca. dopo il primo trattamento. Nei casi di prolungato volo degli adulti, prevedere un terza applicazione 30-40 giorni ca. dopo il secondo intervento. |
| | Tignola orientale *(Cydia molesta)* | 40-50 (0,6-0,8 l/ha) | Trattare 5-8 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti. |
| | Minatori fogliari: Cemiostoma *(Leucoptera scitella)*, Litocollete *(Phyllonorycter blancardella et corylifoliella)* | 30-40 (0,8 l/ha) | Trattare 5-8 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti. |
| | Psilla *(Psylla pyri)* e Zeuzera *(Zeuzera pyrina)* | 50 (1 l/ha) | Il prodotto combatte le neanidi di prima e seconda età. Con la lotta anti-psilla, effettuando 2-3 trattamenti a giugno-luglio, si ottiene un'ottima attività collaterale contro Zeuzera pyrina. |
| Pesco e nettarina | Tignole *(Anarsia lineatella et Cydia molesta)* | 40-50 | |
| | Minatore fogliare *(Phyllonorycter pomonella)* | 30-40 (0,6-0,8 l/ha) | Trattare 5-8 giorni dopo l'inizio dello sfarfallamento degli adulti. |
| Patata | Dorifora *(Leptinotarsa decemlineata)* | 150 ml/ha | Trattare contro le larve di prima e seconda età. |
| Melanzana | Dorifora *(Leptinotarsa decemlineata)* | 150 ml/ha | Trattare contro le larve di prima e seconda età. |
| Peperone | Piralide *(Ostrinia nubilalis)* | 50 (0,5 l/ha) | Effettuare il trattamento nel periodo di ovodepo-sizione, prima della schiusura delle uova, distribuendo un quantitativo di poltiglia pari a 10 hl/ha. |
| Mais da granella | Piralide *(Ostrinia nubilalis)* | 1 l/ha | Effettuare un trattamento per generazione, prima della penetrazione delle larve negli stocchi. |
| Cavoli | Mamestra *(Mamestra brassicae)* e Cavolaia *(Pieris spp.)* | 150-200 ml/ha | Effettuare il trattamento sulle larve ai primi stadi di sviluppo. |
| Ornamentali | *Hyphantria cunea* | 50 | Bagnare bene la vegetazione. |
| Terriccio di fungaia | Sciaridi *(Lycoriella spp., Sciara spp.)* | 4 ml/m$^2$ | Diluire le dosi in l 2,5 di acqua. |

**Compatibilita'** : non miscibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
**Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso e' pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
**Fitotossicità** : per le piante ornamentali è consigliabile effettuare saggi preliminari.
**Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di melo, pero, 28 giorni per vite, patata, mais, 21 giorni per nettarine, pesco, 10 giorni per melanzana, peperone, 7 giorni per il cavoli, 45 giorni per i funghi**
**RISCHI PARTICOLARI** : Si consiglia di evitare applicazioni durante il periodo della fioritura, per evitare danni alla covata delle api.; si raccomanda immediatamente prima del trattamento con il prodotto di sfalciare le infestanti in fioritura eventualmente presenti.

**Genetti GmbH / S.r.l.**
**Via Parini, 4A**
**39012 Merano (BZ)**

**Officine di produzione:**
Simonis – Doentinchem – Olanda
China National Chemical Construction Jiangsu Company – Nanjing (Cina)

Registrazione n. xxxxx del xx/xx/xxxx del Ministero della Salute

**Contenuto netto: 0,5-1 litri**
**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.**

**06A07895**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 8 agosto 2006.

**Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 28 marzo 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari Keshet SC registrazione n. 8507 e Keshet registrazione n. 9939 dell'impresa Makiiteshim Chemical Works Ltd - co sede in P.O. Box - 60 84100 Beer-Sheva - Israele, rappresentata in Italia dall'impresa MakhTeshim Agan Italia S.r.1. con sede legale in Bergamo - via G. Verdi 12, sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 2003 di recepimento della direttiva 2003/5/CE della Commissione del 10 gennaio 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota presentata in data 28 marzo 2006 dell'impresa Bayer CropScience SA con sede legale in Lyon (France), 16 rue Jean-Marie Leclair, con la quale è stato revocato l'accesso alla propria documentazione relativa alla sostanza attiva deltametrina che era stato concesso a favore dei prodotti fitosanitari sopra citati in adeguamento al citato decreto legislativo n. 194/1995;

Vista la nota ministeriale in data 18 aprile 2006 con la quale è stato richiesto all'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd di provvedere alla presentazione di un nuovo fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Vista la lettera di rinuncia delle registrazioni dei prodotti fitosanitari Keshet SC e Keshet presentata in data 17 luglio 2006 dall'impresa titolare delle registrazioni;

Ritenuto di dover procedere alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti di cui trattasi, contenenti la sostanza attiva deltametrina;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Keshet SC registrazione n. 8507 e Keshet registrazione n. 9939 dell'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd - co sede in P.O.Box - 60 84100 Beer-Sheva - Israele, rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. con sede legale in Bergamo - via G. Verdi 12, contenenti la sostanza attiva deltametrina, sono revocate dalla data del presente decreto.

Art. 2.

1. È consentita la commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. I del presente decreto per un periodo di dodici mesi a decorrere dall'1° marzo 2006, data della revoca dell'accesso ai dati contenuti nel fascicolo di proprietà dell'Impresa Bayer CropScienee SA, rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2006

*Il direttore generale:* BORRELLO

**06A07883**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 agosto 2006.

**Ricostituzione, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Belluno, della commissione provinciale prevista dall'articolo 3 della legge n. 427/1975.**

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Vista la legge n. 427/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 della Direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'edilizia ed affini di cui alla legge n. 427/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla direzione provinciale del lavoro di Belluno e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative per i lavoratori la CISL e la CGIL e per i datori di lavoro l'Assindustria e l'Unione artigiani;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Belluno, la commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge n. 427/1975, composta dai signori:

direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Belluno - presidente o suo delegato;

direttore *pro-tempore*, rappresentante della direzione provinciale del lavoro di Belluno - membro effettivo;

dott.ssa De Luca Patrizia, rappresentante della direzione provinciale del lavoro di Belluno - membro supplente.

In rappresentanza dei lavoratori:

sig. Toigo Edy Beniamino, rappresentante CISL - membro effettivo - settore industria;

sig.ra Poletti Marta, rappresentante CISL - membro supplente - settore industria;

sig. Costa Valerio, rappresentante CGIL - membro effettivo - settore artigianato;

sig. Chiusura Giacomo, rappresentante CGIL - membro supplente - settore artigianato.

In rappresentanza dei datori di lavoro:

dott. Gnesin Andrea, rappresentante Assindustria - membro effettivo - settore industria;

dott.ssa Dal Mas Valentina, rappresentante Assindustria - membro supplente - settore industria;

sig. Tormen Gianvittorio, rappresentante Unione artigiani - membro effettivo - settore artigianato;

sig. Porelli Paolo, rappresentante Unione artigiani - membro supplente - settore artigianato.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 7 agosto 2006

*Il direttore regionale:* ORLANDI

**06A07898**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 7 agosto 2006.

**Ricostituzione, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Belluno, della commissione provinciale prevista dall'articolo 8 della legge n. 164/1975.**

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Vista la legge n. 164/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'industria, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 della Direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'industria di cui alla legge n. 164/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla direzione provinciale del lavoro di Belluno e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative per i lavoratori la CISL e per i datori di lavoro l'Assindustria;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Belluno, la commissione provinciale prevista dall'art. 8 della legge n. 164/1975, composta dai signori:

direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Belluno - presidente o suo delegato.

In rappresentanza dei lavoratori:

sig. Bellumat Stefano, rappresentante CISL - membro effettivo;

sig. Dal Soler Mario, rappresentante CISL - membro supplente.

In rappresentanza dei datori di lavoro:

dott.ssa Cossalter Sonia, rappresentante Assindustria - membro effettivo;

dott. Del Picco Mario, rappresentante Assindustria - membro supplente.

Partecipano alle sedute della commissione, con voto consultivo, in rappresentanza dell'I.N.P.S.:

dott. Cuomo Giuseppe, membro effettivo;

dott.ssa Galliani Miriam, membro supplente.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 7 agosto 2006

*Il direttore regionale:* ORLANDI

**06A07899**

## MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 23 giugno 2006.

**Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194 in favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 1 della citata legge n. 194/1998, nel quale è previsto un contributo quindicennale in favore delle regioni a statuto ordinario pari a L. 80.000.000.000 per l'anno 1998 ed a L. 160.000.000.000 a decorrere dall'anno 1999, quale concorso dello Stato alla copertura



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994/1996, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni medesime;

Visto il decreto dirigenziale n. 3636 del 19 novembre 1998, con il quale si è provveduto a ripartire i contributi previsti per gli anni 1998, 1999 e sino al 2012;

Vista la nota n. 180/BIL/AG del 29 aprile 2005 con la quale è stata richiesta all'ufficio centrale di bilancio, per il tramite del Dipartimento per i trasporti terrestri, la variazione in aumento dello stanziamento di cassa della somma di € 79.937.069,00 sul capitolo 2424 - piano di gestione 1, onde poter provvedere alla completa erogazione delle quote assegnate alle regioni per l'anno finanziario 2005;

Vista la legge 11 novembre 2005, n. 233, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005», con la quale non è stata disposta, sul capitolo 2424, alcuna integrazione di cassa;

Considerato che sul capitolo 2424 - piano di gestione 1 - è stato già autorizzato il pagamento di € 2.696.034,60 con decreto dirigenziale del 1° agosto 2005, n. 079/TPL, quale acconto delle quote relative all'anno 2005, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 194/1998;

Vista la direttiva prot. n. 22629/AG del 30 dicembre 2005 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2006, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Vista la direttiva protocollo n. 7/D.T.T. del 22 febbraio 2006 emanata dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2006, al direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose;

Ritenuto, in base a quanto premesso, di dover procedere al pagamento, sul capitolo 2424 - piano di gestione 1 - della somma di € 79.937.069,00 a favore delle regioni a statuto ordinario, quale saldo della quota relativa all'anno 2005;

Decreta:

È autorizzato il pagamento in conto residui 2005 della somma di € 79.937.069,00 sul capitolo 2424 - piano di gestione 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.1.2.2 «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri», a favore delle regioni a statuto ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata.

I singoli importi sono da versare nel c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

| Regione a statuto ord. (Cap. 2424) | Residui 2005 | c/c n. |
|---|---|---|
| Abruzzo | 1.290.983,68 | 31195 |
| Basilicata | 515.593,85 | 31649 |
| Calabria | 1.282.989,96 | 31789 |
| Campania | 13.549.333,23 | 31409 |
| Emilia-Romagna | 2.969.662,12 | 30864 |
| Lazio | 33.309.776,76 | 31183 |
| Liguria | 4.204.689,84 | 32211 |
| Lombardia | 9.408.593,05 | 30268 |
| Marche | 931.266,86 | 31118 |
| Molise | 143.886,73 | 31207 |
| Piemonte | 3.421.306,56 | 31930 |
| Puglia | 2.446.074,32 | 31601 |
| Toscana | 3.001.636,95 | 30938 |
| Umbria | 571.550,04 | 31068 |
| Veneto | 2.889.725,05 | 30522 |
| TOTALE | 79.937.069,00 | |

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2006

*Il direttore generale:* RICOZZI

**06A07887**

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 giugno 2006.

**Proroga al 31 luglio 2007 della sperimentazione dei servizi televisivi interattivi di pubblica utilità.**

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», ed in particolare l'art. 25, comma 5, in cui si prevede l'individuazione di uno o più bacini di diffusione del segnale televisivo terrestre, nei quali avviare la completa conversione alla tecnica digitale;

Visto l'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»), con cui è stato istituito il fondo di finanziamento per progetti strategici nel settore informatico»;

Visto l'art. 4, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004»), che ha previsto il rifinanziamento del suddetto Fondo;



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il verbale della seduta del 7 luglio 2005 del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, nella quale è stata approvata l'iniziativa denominata «T-government nelle aree all digital», per il cofinanziamento dell'offerta di servizi di e-government su piattaforma digitale terrestre (t-government) nelle aree all digital, ove le trasmissioni analogiche saranno spente con anticipo rispetto al restante territorio nazionale, ed è stato, altresì, approvato il relativo finanziamento di 3 milioni di euro a carico del suddetto Fondo;

Visti i protocolli di intesa tra il Ministero delle comunicazioni, la regione autonoma Sardegna, la regione autonoma Valle d'Aosta e l'Associazione per il digitale terrestre (ADGTVi) del 16 aprile 2005;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 6 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, recante «Contributi per il cofinanziamento dell'offerta dei servizi e-government su piattaforma digitale terrestre (t-government) nelle aree all digital della Sardegna e della Valle d'Aosta», con il quale si prevede l'erogazione di contributi destinati al finanziamento, nel limite dell'80% dei relativi costi, di servizi televisivi interattivi di pubblica utilità (servizi T-government) nelle aree all digital della Sardegna e Valle d'Aosta, destinando rispettivamente 2 milioni di euro per servizi da diffondere in Sardegna ed 1 milione di euro per servizi da diffondere in Valle d'Aosta;

Visti i decreti del Segretario generale del Ministero delle comunicazioni del 24 febbraio 2006 e del 15 marzo 2006 con cui i predetti contributi sono stati assegnati rispettivamente al Consorzio Sardegna digitale e al Consorzio Valle d'Aosta digitale;

Preso atto delle note del 16 maggio 2006 con cui sia il Consorzio Sardegna digitale sia il Consorzio Valle d'Aosta digitale, tenuto conto della mancata realizzazione dello switch-off nelle regioni interessate, propongono una soluzione tecnica che consente la reperibilità di risorse trasmissive, prescindendo dalla realizzazione del suddetto switch-off e chiedono un differimento dei termini per la messa in opera dei servizi televisivi interattivi di pubblica utilità;

Data l'opportunità di procedere con la sperimentazione dei servizi televisivi interattivi di pubblica utilità con contenuti identici a quelli oggetto dei progetti di T-government risultati assegnatari del contributo, unificando esclusivamente il termine delle due fasi originariamente previste per l'attuazione alle date del 15 marzo 2006 e del 31 luglio 2006;

Ritenuto, pertanto, opportuno accogliere le suddette proposte del Consorzio Sardegna digitale e del Consorzio Valle d'Aosta digitale;

Decreta:

Art. 1.

1. I servizi televisivi interattivi di pubblica utilità nelle aree all digital della Sardegna e Valle d'Aosta di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 6 dicembre 2005 sono resi disponibili ed accessibili all'utente, per tutte le aree tematiche indicate nell'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto, dal 31 luglio 2006.

Art. 2.

1. La sperimentazione dei servizi televisivi interattivi di cui all'art. 1 è prorogata, senza oneri aggiuntivi, al 31 luglio 2007.

Art. 3.

1. All'art. 4 del decreto del Ministro delle comunicazioni 6 dicembre 2005, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La liquidazione dei contributi fissati ai sensi dell'art. 3 avviene secondo le seguenti modalità:

20 per cento entro dieci giorni dall'assegnazione del contributo;

60 per cento entro dieci giorni dalla messa in onda dei servizi per tutte le aree tematiche indicate all'art. 1;

20 per cento entro un anno dalla messa in onda».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 giugno 2006

*Il Ministro:* GENTILONI SILVERI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2006*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 22*

**06A07890**

---

DECRETO 2 agosto 2006.

**Fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale - Esercizio 2005.**

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 1999, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, e in particolare:

l'art. 7, che impone al fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile per ciascun servizio riservato, per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per i servizi non facenti parte del servizio universale;

l'art. 10, che, nell'istituire il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la misura massima del dieci per cento e demanda a un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto fondo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, di attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004 ed in particolare l'art. 5 che ha differito il versamento da effettuare all'entrata del bilancio statale da parte dei titolari di licenza dal 30 giugno al 30 settembre dell'anno successivo al quale si riferiscono i dati contabili;

Visto il contratto di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la S.p.a. Poste Italiane in data 1° giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2004, ed in particolare:

l'art. 3, comma 6 che, sulla base della separazione contabile certificata redatta conformemente al citato decreto legislativo n. 261 del 1999, prevede che la S.p.a. Poste Italiane trasmetta all'Autorità di regolamentazione del settore postale, entro il mese di giugno di ogni anno, la quantificazione dell'onere del servizio universale sostenuto nel corso del precedente esercizio, contestualmente ad una previsione dell'onere relativo all'esercizio di competenza;

l'art. 8, comma 1, che prevede che i trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato a parziale copertura dell'onere del servizio postale universale vengano indicati nella misura di 222,076 milioni di euro per l'esercizio 2005;

lo stesso art. 8, comma 2, in base al quale la quantificazione definitiva dei trasferimenti applicando il meccanismo del «subsidy cap» è pari a 402,792 milioni di euro;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, sul rilascio delle licenze individuali nel settore postale, modificato ed integrato dal decreto 15 febbraio 2006, n. 129, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2006;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000, con il quale sono state determinate le modalità di funzionamento del fondo di compensazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 marzo 2001, n. 56;

Vista la deliberazione ministeriale 18 dicembre 2002, che ha definito l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 2002, n. 304, modificata con deliberazione 13 gennaio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2004;

Vista, altresì, la deliberazione 29 luglio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 agosto 2005, con la quale è stata fissata la misura del contributo di cui trattasi per l'anno 2004;

Considerato che, ai sensi degli articoli 1 e 3 del menzionato decreto 17 novembre 2000, l'autorità di regolamentazione del settore postale è chiamata a determinare annualmente la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale;

Vista la propria deliberazione 13 gennaio 2004 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2004, recante modifiche alla citata deliberazione 18 dicembre 2002;

Vista la documentazione relativa all'esercizio 2005 presentata dalla società per azioni Poste Italiane, trasmessa dalla stessa società in allegato alla nota prot. n. 213 del 23 giugno 2006;

Vista la deliberazione CIPE n. 77, recante «Linee guida per la regolazione del settore postale» approvata in data 29 settembre 2003;

Considerato che i prospetti della separazione contabile sono stati approvati dal consiglio di amministrazione della società Poste Italiane e certificati dalla società di revisione PricewaterouseCoopers;

Rilevato che l'onere del servizio postale universale riguardante l'esercizio 2005, al netto delle somme corrisposte dallo Stato per compensazioni finanziarie per € 359.000.000, è risultato pari a € 292.000.000;

Acquisita la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati dai soggetti titolari di licenza individuale per l'anno 2005 pari a € 3.700.134,56;

Ritenuto che si debba procedere a fissare per l'anno 2005 la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale secondo principi di trasparenza, di non discriminazione, di proporzionalità e di equità;

Considerato che non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla determinazione assunta per lo stesso oggetto per l'anno 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura del contributo dovuto dai soggetti titolari di licenza individuale riguardante il servizio postale universale, relativamente all'attività svolta nell'anno 2005, è fissata nel 3% degli introiti lordi conseguiti nell'anno predetto.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'art. 1 devono essere versate, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale 17 novembre 2000 citato nelle premesse, entro il 30 settembre 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2005

*Il Ministro:* GENTILONI SILVERI

**06A07889**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 luglio 2006.

**Rettifica del decreto ministeriale 2 febbraio 2006, n. 30487, relativo alla iscrizione delle varietà di colza, senape bruna, patata, barbabietola da zucchero e trifoglio incarnato sui registri delle varietà di prodotti sementieri.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, n. 30487, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2006, con il quale viene iscritta, tra le altre, la varietà di trifoglio incarnato denominata «Lilibeo»;

Accertato che la varietà sopra citata è appartenente alla specie agraria «trifoglio alessandrino»;

Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto ministeriale 2 febbraio 2006, in particolare la parte riguardante l'iscrizione della varietà denominata «Lilibeo»;

Decreta:

Nel decreto ministeriale 2 febbraio 2006, n. 30487, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2006, la denominazione della specie relativa all'iscrizione della varietà «Lilibeo», da «Trifoglio incarnato» viene variata in «Trifoglio alessandrino».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2006

*Il direttore generale:* LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

**06A07884**

DECRETO 2 agosto 2006.

**Autorizzazione alla raccolta dei molluschi bivalvi, con esclusione delle vongole, da parte dei pescatori subacquei professionali.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto i decreti ministeriali 12 gennaio 1995, n. 44 e 1° dicembre 1998, n. 515, concernenti l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, recante la nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto;

Ritenuto opportuno disciplinare l'attività di pesca dei molluschi bivalvi dei pescatori professionali subacquei nelle more dell'emanazione di un provvedimento organico in materia dei molluschi bivalvi;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 1° agosto 2006, ha espresso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more dell'emanazione di un provvedimento organico sulla pesca dei molluschi bivalvi da emanarsi entro il 30 novembre 2006, il Capo del compartimento marittimo autorizza la raccolta dei molluschi bivalvi, con esclusione delle vongole, da parte dei pescatori subacquei professionali fissando la relativa quota giornaliera.

2. La raccolta avviene esclusivamente con le mani, nel rispetto della normativa in materia sanitaria e ambientale.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 agosto 2006

*Il Ministro:* DE CASTRO

**06A07897**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 agosto 2006.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Sassuolo.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Sassuolo, il giorno 26 luglio 2006.

*Motivazioni.*

Causa l'esplosione di un ordigno che ha danneggiato l'Ufficio, lo stesso non ha potuto svolgere la regolare attività.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente.

*Attribuzioni del direttore regionale:*

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 7 agosto 2006

*Il direttore regionale f.f.:* VALDISERRI

06A07880

## AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 8 agosto 2006.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Bassano del Grappa, dell'Ufficio provinciale del territorio di Vicenza.**

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 29 giugno 2006, numero 6008 di protocollo, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Vicenza, con la quale si comunica il mancato funzionamento, nei giorni 26 e 27 giugno 2006, del servizio di pubblicità immobiliare, sede di Bassano del Grappa (Vicenza);

Accertato che il mancato funzionamento del predetto servizio di pubblicità immobiliare è da attribuirsi al blocco del server per il guasto del disco rigido;

Ritenuto il parere favorevole espresso dal garante del contribuente per la regione Veneto con la nota dell'11 luglio 2006, prot. n. 29977/06;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare, sede di Bassano del Grappa (Vicenza), nei giorni 26 e 27 giugno 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 8 agosto 2006

p. *Il direttore regionale:* DE NARD

06A07881

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## REGIONE SARDEGNA

DECRETO 10 agosto 2006.

**Scioglimento del consiglio comunale di Torralba e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Rilevato che il consiglio comunale di Torralba (Sassari) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio scorsi, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Salvatore Sanna;

Atteso che il predetto amministratore, avendo rivestito tale carica ininterrottamente per due mandati consecutivi, versa nella condizione di ineleggibilità di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che l'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica ha diffidato il consiglio comunale di Torralba dal «persistere nella violazione di legge posta in essere nella seduta del 16 giugno 2006, con la convalida dell'elezione a sindaco del sig. Salvatore Sanna, che risulta ineleggibile ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e a voler, pertanto, revocare l'atto consiliare n. 22 del 16 giugno 2006»;

Atteso che il consiglio comunale di Torralba a detta diffida si è solo parzialmente uniformato in quanto, con atto n. 36 del 26 luglio 2006, nel revocare la parte della propria deliberazione n. 22 del 16 giugno 2006 che convalidava l'elezione a sindaco del sig. Salvatore Sanna, ha, però, per altro verso, deliberato che «... a garanzia del principio della continuità amministrativa questo consiglio comunale, dispone che successivamente all'esecutività della presente deliberazione il vicesindaco sostituisca il sindaco.»;

Rilevata la persistente violazione di legge, laddove il consiglio comunale di Torralba, con il dispositivo della citata deliberazione n. 36 del 26 luglio 2006, ha ritenuto di legittimare provvedimenti di nomina di organi esecutivi dello stesso comune posti in essere dal sindaco la cui elezione risulta viziata da illegittimità *ab origine* ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto l'art. 141, 1° comma, lettera *a)*, del decreto legislativo suindicato;

Ritenuto pertanto, che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 35/22 dell'8 agosto 2006, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Torralba e la nomina quale commissario straordinario del dott. Lorenzo Moretti, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il *curriculum* allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torralba è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lorenzo Moretti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Cagliari, 10 agosto 2006

*Il presidente:* SORU

**06A07896**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 18 agosto 2006*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2802 |
| Yen | 148,33 |
| Lira cipriota | 0,5759 |
| Corona ceca | 28,089 |
| Corona danese | 7,4614 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,68035 |
| Fiorino ungherese | 277,01 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6960 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,8877 |
| Corona svedese | 9,2085 |
| Tallero sloveno | 239,60 |
| Corona slovacca | 37,533 |
| Franco svizzero | 1,5818 |
| Corona islandese | 88,90 |
| Corona norvegese | 8,0720 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Kuna croata | 7,2850 |
| Nuovo leu romeno | 3,5267 |
| Rublo russo | 34,2490 |
| Nuova lira turca | 1,8460 |
| Dollaro australiano | 1,6879 |
| Dollaro canadese | 1,4372 |
| Yuan cinese | 10,2090 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,9524 |
| Rupia indonesiana | 11605,65 |
| Won sudcoreano | 1227,20 |
| Ringgit malese | 4,6990 |
| Dollaro neozelandese | 2,0005 |
| Peso filippino | 65,444 |
| Dollaro di Singapore | 2,0145 |
| Baht tailandese | 48,084 |
| Rand sudafricano | 8,8225 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**06A07934**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Revoca del dott. Lorenzo Zaccagnini dall'incarico di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di alcune società cooperative.**

Con decreto dell'8 agosto 2006 il Ministro dello sviluppo economico ha revocato gli incarichi conferiti al dott. Lorenzo Zaccagnini di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di alcune delle società cooperative sottoindicate, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento medesimo:

Patrimonium Fiduciaria S.p.a., in liquidazione, con sede legale in Novara, codice fiscale 09216130154, in data 10 agosto 1994;

Patrimonium Commissionaria S.r.l., in fallimento, con sede legale in Novara, codice fiscale 01176380036, in data 12 febbraio 1996;

C.S.F. - Cento Servizi Finanziari S.r.l., in liquidazione, poi in fallimento, con sede legale in Omega (Novara), codice fiscale 01031420381, in data 12 febbraio 1996;

Cofeur Cento coop. a r.l., in fallimento, con sede legale in Novara, codice fiscale 01397230036, in data 12 febbraio 1996,

Patrimonium Società di Intermediazione Mobiliare p.a. ed, in forma abbreviata, Patrimonium S.I.M. S.p.a., in fallimento, con sede legale in Novara, codice fiscale 09412230154, in data 12 febbraio 1996;

S.d.f. tra Stefano e Valerio Melloni, in fallimento, con sede in Cento (Ferrara), codice fiscale MLLSFN57H03C469D, in data 12 febbraio 1996;

Intermediazioni Finanziarie S.r.l., in fallimento, con sede legale in San Pietro in Casale (Bologna), codice fiscale 03965540374, in data 15 maggio 1996.

Con il medesimo provvedimento è stato nominato commissario liquidatore delle società sopra indicate l'avv. Roberto Pincione, nato a Milano il 9 ottobre 1953, con studio in Milano Piazzetta Guastalla n. 11, il quale, conseguentemente, cessa dalla funzione di Commissario *ad acta* della società Patrimonium S.I.M. S.p.a. in l.c.a., con sede in Novara, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 09412230154, conferitagli con decreto ministeriale 26 giugno 2006.

**06A07886**

## UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

**Ripristino di cognome nella forma originaria**

Su domanda dei signori Luciano e Damijan Crissani intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Križmančič» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. TSUTG0030825 2006 di data 1º agosto 2006, limitatamente agli effetti prodotti nei loro confronti, il decreto n. 11419/24350 di data 18 dicembre 1929 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome sig. Felice Križmančič (e non Crismancich), nato il 2 gennaio 1905 a Trieste, rispettivamente padre e nonno dei richiedenti, è stato ridotto nella forma italiana di «Crissani».

Per l'effetto, il cognome dei signori Luciano e Damijan Crissani, nati entrambi a Trieste, rispettivamente il 1º novembre 1939 e il 22 gennaio 1972, residenti a Trieste, località Basovizza è ripristinato nella forma originaria di «Križmančič».

**06A07888**

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-195) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6177342 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06087 | **PERUGIA** | CALZETTI & MARIUCCI | Via della Valtiera, 229 | 075 | 5997736 | 5990120 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 90018 | **TERMINI IMERESE (PA)** | CESEL SERVIZI | Via Garibaldi, 33 | 091 | 8110002 | 8110510 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | | - annuale | € | **400,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | | - semestrale | € | **220,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | | - annuale | € | **285,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | | - semestrale | € | **155,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | | - annuale | € | **780,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | | - semestrale | € | **412,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | | - annuale | € | **652,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | | - semestrale | € | **342,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € | **320,00** |
| Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € | **185,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | € 1,00 | | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € | **180,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE